

Circolare **n.09-2022**  
**04 Luglio 2022**

Gentile Cliente,

con la presente si riepilogano le seguenti informative:

- 1) LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI**
- 2) ADEMPIMENTI DI FINE LUGLIO PROROGATI AL 22 AGOSTO 2022**
- 3) FINO AL 31 DICEMBRE 2022 DELIBERA DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE**
- 4) CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA**
- 5) LAVORATORI AUTONOMI IN ATTESA DEL BONUS DA 200 EURO**
- 6) DAL 1° LUGLIO 2022 NUOVI ADEMPIMENTI SOSTITUISCONO L'ESTEROMETRO**
- 7) CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE "NON GASIVORE" PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE**
- 8) CONVERTITO IL DECRETO PNRR2**

## 1) LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al reddito 2021, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2021
<b>Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali</b>	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2022 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2022, 2° acconto entro il 5 agosto 2022 e saldo entro il 15 novembre 2022 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
<b>Agrotecnici e Periti agrari</b>	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2022 in via telematica	Saldo entro il 30 luglio 2022
<b>Avvocati</b>	www.cassaforense.it	Modello 5/2022 entro il 30 settembre 2022 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2022 e 2° rata entro il 31 dicembre 2022
<b>Biologi</b>	www.enpab.it	Modello 1/2022 entro il 30 luglio 2022	1° rata entro il 30 settembre 2022 e 2° rata entro il 31 dicembre 2022
<b>Consulenti del lavoro</b>	www.enpacl.it	Modello Red/2022 entro il 30 settembre 2022 in via telematica	Rateizzazione dal 30/09/2022
<b>Dottori commercialisti ed esperti contabili</b>	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2022 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	Saldo entro il 20 dicembre 2022 oppure in 4 rate
<b>Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)</b>	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 1° agosto 2022 in via telematica	Rateizzazione
<b>Farmacisti</b>	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2021
<b>Geometri</b>	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2022	Saldo entro il 30 settembre 2022 o rateizzazione
<b>Giornalisti</b>	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 30 settembre 2022	31 ottobre 2022 oppure in 3 rate (31 ottobre 2022 – 30 novembre 2022 – 31 dicembre 2022)
<b>Infermieri professionali,</b>	www.enpapi.it	Modello Uni/2022 entro il 10 settembre 2022 in via telematica	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10 dicembre 2022

# STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

## Commercialista – Revisore Legale

<b>assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia</b>			
<b>Ingegneri, architetti</b>	www.inarcassa.it	Modello dichiarazione 2022 entro il 31 ottobre 2022 in via telematica	Unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 oppure in 3 rate
<b>Medici, odontoiatrici</b>	www.enpam.it	Modello D/2022 per la quota B entro il 31 luglio 2022 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2022 oppure in 2 rate o in 5 rate
<b>Notai</b>	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
<b>Periti industriali</b>	www.eppi.it	Modello Eppi 03 entro il 30 settembre 2022 in via telematica	Saldo entro il 30 settembre 2022
<b>Psicologi</b>	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 3 ottobre 2022 in via telematica	Saldo entro il 3 ottobre 2022
<b>Veterinari</b>	www.enpav.it	Modello 1/2022 entro il 30 novembre 2022 in via telematica	Saldo entro il 28 febbraio 2023



Si consiglia, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe.

## 2) ADEMPIMENTI DI FINE LUGLIO PROROGATI AL 22 AGOSTO 2022

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “*proroga di Ferragosto*”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto.

Nel corso del 2022 si verifica una fattispecie particolare: cadendo il 31 luglio di domenica, gli adempimenti in scadenza al 30 luglio 2022 e al 31 luglio 2022 vengono automaticamente rimandati al 1° agosto 2022, termine che trasla al 22 agosto 2022 ricadendo nella sospensione degli adempimenti prevista fino al 20 agosto 2022 (che cade anch'esso di sabato).

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti la cui scadenza originaria è fissata tra il 30 luglio 2022 e il 31 luglio 2022, compreso l'adempimento Intrastat per cui il D.L. 73/2022 ha introdotto la nuova scadenza del “*mese successivo al periodo di riferimento*”, rispetto a quella precedente che era fissata al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

La nuova scadenza per questi adempimenti è fissata al 22 agosto 2022:

Presentazione telematica modello Iva TR secondo trimestre 2022

Presentazione telematica estrometro secondo trimestre 2022



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabaroZZi.it](http://www.studiomscaccabaroZZi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

Presentazione elenco Intrastat mese di giugno 2022 e secondo trimestre 2022

Presentazione elenco Intra 12 mensile per gli enti non commerciali e gli agricoltori per gli acquisti di maggio

Presentazione modello Uniemens individuale per retribuzione e compensi corrisposti in giugno

### 3) FINO AL 31 DICEMBRE 2022 DELIBERA DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE

Il prossimo 31 dicembre scade la disciplina transitoria riguardante i dividendi delle società di capitali: entro tale data può infatti essere deliberata la distribuzione delle riserve formatesi con utili “ante 2018” beneficiando delle vecchie regole, tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati.

#### L'attuale disciplina sui dividendi

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa.

Pertanto, i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), sulla base di tale disciplina, risultano assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (quindi il prelievo è definitivo ed è operato dalla società che distribuisce i dividendi) pari al 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell'apporto all'associazione in partecipazione.

#### La disciplina transitoria

Al fine di non imporre un trattamento peggiorativo, il che accade quando il socio ha redditi limitati, in quanto la tassazione sostitutiva comporta un prelievo più significativo rispetto a quello che si avrebbe facendo concorrere (parte) del dividendo al reddito complessivo sulla base delle vecchie regole, la Legge di Bilancio 2018 aveva disposto una disciplina transitoria.

È infatti previsto che, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate entro il 2022, rimane applicabile la disciplina previgente.

Da notare che tale disciplina transitoria richiede che sia assunta la delibera entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma non richiede che le riserve siano anche materialmente distribuite entro tale data; tali dividendi possono quindi essere materialmente erogati anche successivamente.

Tradizionalmente la tassazione dei dividendi erogati da società di capitali, quando percepiti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, risultava distinta a seconda della caratura della partecipazione:

- socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%). In questo caso la tassazione avveniva con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue;



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

# STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

## Commercialista – Revisore Legale

Utili formati in capo alla società sino al 2007	40%
Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016	49,72%
Utili formati in capo alla società nel 2017	58,14%

- socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i *target* del punto precedente). In questo caso la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi per tali soggetti nulla è variato).

La stratificazione delle riserve può essere verificata dal prospetto del capitale e delle riserve presente nel quadro RS del modello Redditi).

### Esempio

Si ipotizzi una riserva formata con utili prodotti nel 2015.

Il socio Mario Rossi detiene una partecipazione qualificata pari al 50% e presenta un'aliquota Irpef marginale del 27% (per semplicità si trascurano le addizionali).

A Mario Rossi spetta un dividendo di 100:

- tassazione ordinaria → 26
- tassazione azionando la disciplina transitoria → reddito imponibile 49,72 a cui applicare l'aliquota marginale del 27% → 13,42

Quanto appena affermato non vale per le partecipazioni detenute in regime d'impresa (in quanto non si applica la ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi, quindi non opera neppure la disciplina transitoria), così come non vale per gli utili che si sono formati in vigenza del regime di trasparenza fiscale (in quanto il relativo reddito è già stato tassato in capo al socio, quindi il dividendo in ogni caso non sarà tassato in sede di distribuzione).

Visto l'approssimarsi del termine ultimo per azionare la disciplina transitoria, come detto fissato al 31 dicembre prossimo, si invita la gentile clientela a valutare se, in presenza di utili formati prima del 2018, possa essere opportuno procedere a deliberare la distribuzione di tali riserve, distribuzione che materialmente potrà avvenire anche in futuro.

Si rammenta che la delibera di distribuzione di dividendi deve essere sottoposta a registrazione nel termine di 20 giorni, con corresponsione dell'imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

## 4) CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DELLE NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

Dopo i chiarimenti forniti con la circolare n. 20/E dello scorso 29 dicembre 2021, in merito alle rilevanti novità apportate all'art.26 del decreto iva da parte dell'articolo 18 del c.d. Decreto Sostegni-*bis* (D.L. 73/2021 convertito



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabaroZZi.it](http://www.studiomscaccabaroZZi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

nella L. 106/2021), l'Agenzia delle entrate è tornata di recente sul tema delle note di variazione ai fini Iva, per fornire ulteriori precisazioni che possono assumere una certa rilevanza operativa per gli operatori commerciali.

In particolare ci soffermiamo sui chiarimenti che l'amministrazione finanziaria ha fornito in occasione di una risposta data nella recente manifestazione Telefisco "estate" organizzata lo scorso 15 giugno dalla stampa specializzata e sulle indicazioni fornite con la risposta a interpello n. 309/E/2022.

Vediamo nel dettaglio i temi trattati e le risposte fornite dall'Agenzia delle entrate.

### La nota di credito nelle procedure concorsuali

Per effetto delle nuove previsioni introdotte nell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 ad opera dell'articolo 18 del citato D.L. 73/2021, a partire dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 viene riconosciuta la possibilità per il creditore di operare la nota di variazione in diminuzione sin dal momento di apertura della procedura medesima.

A fronte di tale novità, l'Agenzia entrate con la citata circolare n. 20/E/2021 ha ritenuto che l'emissione della nota di variazione in diminuzione, necessaria per il recupero della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto non incassata, non risulti preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente. Deve, quindi, intendersi superata la posizione assunta in proposito con precedenti documenti di prassi, secondo cui la nota di variazione in diminuzione è emessa in subordine alla "necessaria partecipazione del creditore al concorso" (cfr. circolare n. 77/2000, § 2.a, risoluzioni n. 155/E/2001, n. 89/E/2002 e n. 195/E/2008).

Relativamente alle modalità con le quali il creditore debba operare detta nota di variazione l'Agenzia delle entrate, nel recente incontro di Telefisco 2022, ha chiarito che la stessa deve essere emessa per variare - in tutto o in parte - il corrispettivo non incassato (imponibile e corrispondente imposta), non potendo essere emessa - con specifico riferimento alle procedure concorsuali - una nota di variazione per la sola imposta, consentita solo laddove si configuri una errata applicazione dell'aliquota.

Pertanto, prosegue l'Amministrazione finanziaria, se - nonostante sia stata emessa una nota di variazione del corrispettivo - la procedura decida di iscrivere al passivo solo "la parte relativa all'imponibile" (sulla base di un titolo ritenuto idoneo dal punto di vista civilistico), il creditore che sia soddisfatto - in tutto o in parte - del proprio credito, dovrà emettere una nota di variazione in aumento ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile ed imposta.

Conforme a tale soluzione l'Agenzia delle entrate richiama i suoi precedenti interventi di prassi (risoluzione n. 127/E/2008 e risposta a interpello n. 801/E/2021) sebbene riferiti, specularmente, al caso della nota di variazione in diminuzione.

### Rimborso come alternativa all'impossibilità di emettere nota di credito

Con la risposta all'interpello n. 309/E/2022 l'Agenzia delle entrate affronta la tematica, tutt'altro che infrequente, del creditore fallimentare che, pur insinuatosi nel fallimento, cessa la propria posizione Iva nelle more del fallimento attesa la sua lunga durata e, successivamente, alla conclusione della procedura non ottiene nulla oppure ottiene solo parzialmente il riconoscimento del proprio credito. Chiedendosi in questi casi se e con quali strumenti sia possibile recuperare l'imposta non dovuta a seguito della infruttuosità della procedura stessa, attesa la mancanza del requisito soggettivo (la partita Iva) per poter emettere la nota di credito.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

# STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

## Commercialista – Revisore Legale

Il caso si riferisce evidentemente alla situazione precedente alle modifiche apportate con il decreto Sostegno bis (procedura aperta prima del 26 maggio 2021) e quindi, ad una situazione nella quale il ricorso alla nota di variazione risulta comunque subordinato alla verificata infruttuosità della procedura che l'Agenzia delle entrate ha individuato nella scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei creditori al decreto di chiusura del fallimento.

In merito all'utilizzo di strumenti alternativi per recuperare l'Iva non dovuta, l'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 20/E/2021, al § 6, ha chiarito che gli stessi, in generale, non sono tra loro alternativi, precisando che:

*“il superamento del limite temporale previsto dal Legislatore per l'esercizio del diritto alla detrazione - rinvenibile dal combinato disposto degli articoli 26, commi 2 e seguenti, e 19, comma 1, Decreto Iva - non implica, in via generale, che il recupero dell'imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all'articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998, contenente la riduzione non operata dell'imposta, o un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter, Decreto Iva”.*

Pur negando, quindi, il ricorso “automatico” ad altri strumenti (come la dichiarazione integrativa o l'istanza di rimborso) alternativi alla nota di credito qualora il termine per la sua corretta emissione sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo, con la recente risposta a interpello n. 309/E/2022 l'Agenzia delle entrate riconosce la possibilità di ricorrere al rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter, Decreto Iva laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972.

Tenendo presente che con la procedura di rimborso di cui al citato articolo 30-ter, comma 1, Decreto Iva il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2021 ha ritenuto che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questa trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso in commento l'emissione di una nota di variazione in diminuzione), ritenendosi invece l'istituto non utilizzabile per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per colpevole inerzia del soggetto passivo. Infine l'Agenzia delle entrate, nel caso in commento, subordina la possibilità di presentare istanza di rimborso alla dimostrazione del creditore fallimentare di aver assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di aver fatto concorrere a suo tempo l'Iva addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento.

### 5) LAVORATORI AUTONOMI IN ATTESA DEL **BONUS** DA 200 EURO

Nel **messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022**, l'Inps ha reso noto che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta del *bonus* pari a 200 euro previsto dal recente Decreto “*Aiuti*” (D.L. 50/2022).

A oggi è quindi possibile presentare le domande di indennità da parte:

- dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

# STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

## Commercialista – Revisore Legale

- degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- degli autonomi occasionali;
- dei lavoratori domestici, stagionali, a tempo determinato;
- dei lavoratori intermittenti e incaricati alle vendite a domicilio.

Nel medesimo messaggio l'Inps fornisce anche le indicazioni su come e quando presentare le domande. Sarà possibile operare tramite il portale istituzionale accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" - "Prestazioni e servizi" - "Servizi" - "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" selezionando preliminarmente la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:

- indennità *una tantum* per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità *una tantum* per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi occasionali;
- indennità *una tantum* per i lavoratori domestici;
- indennità *una tantum* per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- indennità *una tantum* per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

La presentazione della domanda può essere effettuata entro:

- il 30 settembre 2022 per i lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021;
- il 31 ottobre 2022 per le altre categorie di lavoratori.

### Scadenza domande

Lavoratori domestici	30 settembre 2022
Altre categorie di lavoratori	31 ottobre 2022

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono come sempre le seguenti:

- Spid di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
- Carta nazionale dei servizi (Cns).

### Ancora in attesa delle regole i titolari di partita Iva

**Il Decreto "Aiuti" ha previsto che l'indennità una tantum spetti anche ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie Inps.**

**Per la sua operatività, tuttavia, era atteso un provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Decreto Aiuti per stabilire requisiti, modalità di erogazione e tempistiche ma che ad oggi non ha ancora visto la luce. Forniremo indicazioni non appena verranno pubblicate le richiamate istruzioni.**

## 6) DAL 1° LUGLIO 2022 NUOVI ADEMPIMENTI SOSTITUISCONO L'ESTEROMETRO



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070



# STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

## Commercialista – Revisore Legale

Dal 1° luglio sono cambiate le regole attraverso le quali comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato; viene di fatto soppresso il cosiddetto "esterometro", ma occorre inviare all'Agenzia delle entrate le medesime informazioni in maniera "singola", con un evidente aggravio di adempimenti. Diventa pertanto operativa la norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. n. 178/2020) che aveva stabilito l'abrogazione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio, termine poi differito al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.

### Il nuovo esterometro

Per le operazioni realizzate sino allo scorso 30 giugno con "controparte straniera" i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti; l'ultima comunicazione, quella relativa ai dati relativi al secondo semestre 2022, dovrà essere inviata entro il prossimo 31 luglio (in quanto cade di domenica, la scadenza è rinviata al 22 agosto in forza della proroga degli adempimenti di agosto).

Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica.

L'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, nell'attuale formulazione, prevede che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere debbano essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del *file* fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Diventa operativa la norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. 178/2020) che aveva stabilito l'abrogazione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio, poi prorogato al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.

### Operazioni attive

Per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX".

Quindi, di fatto, dal 1° luglio anche le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti dovranno transitare dalla fattura elettronica, secondo le modalità già ben note per le fatture emesse verso operatori nazionali; ovviamente il cliente straniero non essendo collegato al sistema di interscambio non riceverà la fattura elettronica, per cui occorrerà inviare una copia della fattura secondo le modalità tradizionali (ad esempio, un Pdf via *mail*).

### Operazioni passive

Per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19 (a seconda dell'operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabaroZZi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabaroZZi.it](http://www.studiomscaccabaroZZi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

# STUDIO DOTT. MASSIMILIANO SCACCABAROZZI

## Commercialista – Revisore Legale

Quindi, di fatto, l'integrazione/autofattura, che sino allo scorso 30 giugno poteva avvenire in modalità analogica, dovrà necessariamente avvenire in modalità telematica, inviando il documento integrativo al Sistema di interscambio.

TD17	Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall'estero
Questa integrazione/autofattura si deve emettere per assolvere l'imposta relativa ad una prestazione di servizi con fornitore estero (residente in UE o <i>extra</i> UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano).	

TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Questa integrazione si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l'Iva deve essere assolta dal cessionario in Italia. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l'introduzione dei beni in un deposito Iva.	

TD19	Integrazione o autofattura per acquisto di beni articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
Questa integrazione/autofattura riguarda il caso in cui si acquistano beni da un venditore estero, ma questi beni sono già nel territorio italiano (quindi non si tratta né di importazione, né di acquisto intracomunitario); in questo caso il fornitore emette una fattura senza addebito dell'Iva, che andrà assolta dall'acquirente italiano (appunto emettendo autofattura). Il codice TD19 deve essere utilizzato anche per l'acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano, così come per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva.	

Sul punto si segnala che Il D.L. "Semplificazioni fiscali" (articolo 12, D.L. 73/2022) prevede che siano escluse dall'obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via SdI, anche "quelle, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972".  
Questa modifica permette di evitare l'invio di operazioni non territoriali di importo non significativo (ad esempio le fatture di alberghi o ristoranti per prestazioni ricevute all'estero).

### 7) CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE "NON GASIVORE" PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE

Come noto al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore delle forniture di gas ed energia, sono stati previsti dal Governo degli interventi a favore delle aziende c.d. "non energivore e/o non gasivore".

Con una recente circolare, la n. 13/E dello scorso 13 maggio 2022, l'Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti in relazione all'ambito applicativo delle agevolazioni per le aziende "non energivore"; allo stesso tempo con la **circolare n. 20/E del 16 giugno 2022**, l'Agenzia delle entrate è intervenuta per



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070

chiarire i termini di quello che è il credito d'imposta a favore delle imprese "non gasivore" per l'acquisto di gas naturale.

L'Agenzia ha chiarito che a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, il decreto Ucraina riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione e non può essere chiesto a rimborso, è prevista tuttavia la possibilità, demandata ad un decreto attuativo in emanazione, di procedere alla sua cessione.

Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al secondo trimestre, i consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno, invece, essere presi in considerazione, occorre che l'impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi indicati dalla norma.



Al fine d'individuare i prezzi di riferimento il percorso da seguire nel sito *web* indicato è il seguente: MERCATI GASSTATISTICHE- M-GAS-MI-GAS.

Il credito per l'acquisto di gas naturale non soggiace al limite di utilizzabilità dell'anno pari a 250.000 euro, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità interessi passivi. Esso è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.



Ai fini della compensazione con **risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022** è stato istituito il codice tributo "6964" denominato "*credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)*"

## 8) CONVERTITO IL DECRETO PNRR2

Il D.L. 36/2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ribattezzato Decreto PNRR 2, è stato convertito, con modifiche, con L. 76/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, evidenziando le modifiche intervenute in sede di conversione e rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O

Articolo	Contenuto
Articolo 18, comma 01	<p><b>Estensione possibilità di pagamento a mezzo di carte prepagate</b></p> <p>In sede di conversione in legge, viene modificato l'articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012, estendendo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, l'obbligo di accettare come mezzo di pagamento le carte prepagate. Ne deriva che devono essere accettati anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate.</p>
Articolo 18, comma 1	<p><b>Dal 30 giugno 2022 le sanzioni per mancata accettazione di pagamento con pos</b></p> <p>Modificando l'articolo 15, comma 4-bis, D.L. 179/2012, viene anticipato al 30 giugno 2022, rispetto al 1° gennaio 2023, il termine a decorrere dal quale, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.</p>
Articolo 18, commi 2 e 3	<p><b>Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica</b></p> <p>Modificando l'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, è introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in regime forfettario;</li> <li>- in regime di vantaggio; e</li> </ul> <p>per le associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal prossimo 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche che nell'anno precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.</p> <p>L'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2024, scatterà nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dai compensi percepiti.</p> <p>Viene, infine, introdotta una deroga al regime sanzionatorio, infatti, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p>
Articolo 18, comma 4-bis	<p><b>Lotteria degli scontrini</b></p> <p>In sede di conversione in legge è stato sostituito il comma 540 dell'articolo 1, L. 232/2016, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.</p> <p>Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato acquistino con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato</p>



	<p>di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate.</p> <p>Inoltre, modificando il successivo comma 544, è previsto che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, saranno disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie.</p>
Articolo 18, comma 4-ter	<p><b>Modifiche alla disciplina del c.d. <i>superbonus</i></b></p> <p>In sede di conversione in legge è stato modificato il comma 4, articolo 119, D.L. 34/2020, chiarendo che per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.</p>
Articolo 18-ter	<p><b>Disposizioni in materia di gioco pubblico</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene prorogato a titolo oneroso il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, fino al 30 giugno 2024.</p> <p>La misura degli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in 2 rate annuali scadenti il 30 aprile e il 31 ottobre, è confermata pari a quella definita dall'articolo 1, comma 1048, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018).</p> <p>Con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.</p> <p>Viene, inoltre, introdotta la nuova lettera <i>c-quater</i>, articolo 110, comma 7, R.D. 773/1931 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), è stabilito che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, saranno individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla precedente lettera <i>c-bis</i>) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera <i>c-ter</i>), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi, 3 e 4, L. 388/2000 (c.d. Legge Finanziaria 2001). Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-<i>bis</i>, comma 5, D.P.R. 640/1972. A tal fine, con il decreto Mef di cui al comma 7-<i>ter</i>), articolo 110, R.D. 773/1931, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.</p>
Articolo 19	<p><b>Contrasto al lavoro sommerso</b></p> <p>Viene sostituito il comma 1, articolo 10, D.Lgs. 124/2004, prevedendo che, al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno</p>



	<p>del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'Inps, dell'Inail, dell'Arma dei Carabinieri e della G. di F. avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS) che sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Inps e l'Inail condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.</p> <p>Per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 1-<i>bis</i>, nel portale confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.</p>
Articolo 20	<p><b>Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del PNRR e per il miglioramento degli <i>standard</i> di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b></p> <p>Con il fine di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del PNRR, l'Inail promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l'attivazione, tra gli altri:</p> <p>a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;</p> <p>b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli <i>standard</i> di salute e sicurezza sul lavoro;</p> <p>c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;</p> <p>d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>
Articolo 23- <i>bis</i>	<p><b>Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene modificato l'articolo 5-<i>bis</i>, D.L. 21/2022, estendendo agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di potenza fino a 1 MW la disciplina che attualmente consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della L. 51/2022) mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.</p>
Articolo 24	<p><b>Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficiamento energetico attraverso le misure di <i>ecobonus</i> e <i>sismabonus</i></b></p> <p>Al fine di garantire la corretta attuazione del PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 "<i>Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici</i>", nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli</p>





	<p>interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p>
Articolo 24-bis	<p><b>Contributo in favore di infrastrutture sportive e piscine per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili</b></p> <p>In sede di conversione in legge è introdotto per il 2023, un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate ed enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 55, Regolamento (UE) 651/2014, finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.</p> <p>L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80% dei costi ammissibili.</p> <p>Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Mef e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022, saranno stabiliti criteri e modalità di attuazione, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.</p> <p>La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.</p>
Articolo 25-bis	<p><b>Conai</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene aggiunto il comma 5-ter all'articolo 224 del Codice dell'ambiente, concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), al fine di prevedere che l'accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o a un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.</p>
Articolo 32, comma 1-ter	<p><b>Digitalizzazione settore agricolo, alimentare e forestale</b></p> <p>In sede di conversione in legge è stato previsto che al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR, nel termine di 120 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022, con decreto Mipaaf sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo dell'energia</p>



	sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che a un migliore utilizzo delle matrici ambientali.
Articolo 37	<p><b>Interventi sulla disciplina delle ZES e delle ZLS</b></p> <p>In sede di conversione in legge, viene modificata la previsione per le ZES, intervenendo sulla disciplina della delimitazione dell'area di tali zone di cui all'articolo 4, comma 3, D.L. 91/2017, che ha previsto l'emanazione di un D.P.C.M. per la definizione delle modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.</p> <p>In particolare, tale procedura deve essere attivata su iniziativa del Commissario, fermo restando il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico e la proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, deve essere approvata, entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale, con D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.</p> <p>A mezzo di un intervento sull'articolo 5, comma 2, D.L. 91/2017, viene esteso il credito d'imposta previsto per gli investimenti nelle ZES anche all'acquisto di terreni e alla realizzazione, ovvero all'ampliamento, di immobili strumentali agli investimenti.</p> <p>In riferimento alle ZLS, viene modificata l'articolo 1, comma 65, L. 205/2017 al fine di prevedere l'emanazione di un D.P.C.M., entro 60 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022, che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate, le loro modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione già previste per le ZES dall'articolo 5, D.L. 91/2017.</p>
Articolo 37-bis	<p><b>Prestazioni di logistica</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene sostituito l'articolo 1677-bis, cod. civ., prevedendo che se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di 2 o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.</p>
Articolo 42	<p><b>Rinvio entrata in vigore Codice della crisi</b></p> <p>L'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è nuovamente differita al 15 luglio 2022. Si ricorda, tuttavia, che alcune disposizioni sono già entrate in vigore.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti  
Studio Scaccabarozzi



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



[www.studiomscaccabarozzi.it](http://www.studiomscaccabarozzi.it)

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E5070